Il diritto di azione di lavoratori autonomi e professionisti intellettuali è tutelato dalla Costituzione? Le domande di un giuslavorista ai costituzionalisti.

di Maria Teresa Carinci

A conclusione di un lungo contrasto interpretativo, che ha visto come protagonisti, oltre a dottrina e giurisprudenza, anche la Commissione di garanzia istituita dalla I. 146/1990, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 27 maggio 1996, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, 1 e 5 comma, I. 146 del 1990 "nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure consequenziali nell'ipotesi di inosservanza".

La Corte ha così ritenuto che anche azioni di lotta in senso lato poste in essere da soggetti non qualificabili come lavoratori subordinati - nel caso sottoposto al suo esame si trattava dell'astensione dalle udienze degli avvocati, ma il principio è senza dubbio suscettibile di applicazione all'area del lavoro autonomo in genere - debbano essere soggette ai meccanismi di bilanciamento che la l. 146/1990 ha introdotto per contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con i diritti della persona, costituzionalmente tutelati, degli utenti. Tale conclusione è raggiunta, però, non attribuendo anche ai professionisti intellettuali (ed ai lavoratori autonomi) la titolarità del diritto di sciopero, ma affermando l'esistenza di un più ampio diritto di azione da ricollegare alla libertà associativa tutelata dall'art. 18 Cost.

Per la Consulta, infatti, esiste "un'area, connessa alla libertà di associazione, che è oggetto di salvaguardia costituzionale ed è significativamente più estesa rispetto allo sciopero".

Sulla scorta della pronuncia della Corte, il legislatore è poi intervenuto con la I. 83/2000, modificando ed adattando le regole della I. 146/1990 per estenderle anche alle "astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori" (così l'attuale testo dell'art. 2 bis).

Il principio affermato dalla sentenza n. 171 del 1996 - e che si è poi tradotto in esplicite modifiche della l. 146/1990 - suscita alcuni interrogativi, che il giuslavorista sente di dover rivolgere, prima di tutto, al costituzionalista.

Prima domanda. E' possibile argomentare l'esistenza a livello costituzionale di un vero e proprio diritto di azione, come corollario della libertà di associazione riconosciuta ai cittadini dall'art. 18 Cost.?

Da una parte, infatti, bisogna considerare che, per comune opinione, la norma costituzionale fonda un diritto dai contenuti molto ampi: include la libertà dei singoli di formare il vincolo associativo, senza alcun intervento autorizzatorio della pubblica autorità; la libertà di scegliere senza ostacoli l'organizzazione più confacente al fine prescelto; il diritto di aderire a o di recedere da associazioni già costituite.

L'unico limite posto, in generale, dall'art. 18 Cost. riguarda i fini dell'associazione, che non devono essere "vietati ai singoli dalla legge penale".

Nessun vincolo è posto, invece, quanto ai mezzi o agli strumenti operativi adottati, cosicché si potrebbe concludere che la norma costituzionale non impedisca la configurazione, accanto alla semplice libertà di associarsi, anche di un vero e proprio diritto di azione.

D'altra parte un'impostazione di tal genere porterebbe inevitabilmente a concludere che gli individui associati godono di un patrimonio di posizioni soggettive più ampio degli individui singolarmente considerati. Come dire che quello che al singolo non è permesso, costituisce invece diritto solo che il singolo si associ.

Si tratta di una conclusione compatibile con il dettato dell'art. 18 Cost. ? La norma mira ad arricchire la posizioni degli associati rispetto a quella degli individui *uti singuli*?

Seconda domanda. Rimane il dubbio che altre norme costituzionali, diverse dall'art. 18 Cost., possano fondare il diritto

di azione riconosciuto dalla Consulta.

Escluso che in tali ipotesi venga in considerazione l'art. 40 Cost. - come precisa la Corte, che peraltro, in precedenza, era sì giunta a riconoscere la titolarità del diritto di sciopero ai lavoratori autonomi senza dipendenti (C.Cost. 17 luglio 1975, n. 222), ma mai ai lavoratori autonomi *tout court* -, potrebbero però invocarsi l'art. 21 Cost. e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero oppure, più genericamente, un diritto di libertà, ricavabile da tutto l'impianto della parte prima della Costituzione, ispirata al *favor libertatis* ?

Queste due opinioni sono state espresse, infatti, da alcune pronunce giurisprudenziali, anche se dopo la sentenza della Consulta sembra prevalere la tesi che riconduce il diritto di azione all'art. 18 Cost.

Terza domanda. Di quali contenuti è dotato il diritto di azione scoperto dalla Corte e, quindi, regolato dalla I. 146/1990 ?

Sul punto la pronuncia è ambigua. Essa si riferisce certo alle astensioni dalle udienze degli avvocati (e quindi, alle astensioni dei lavoratori autonomi in genere), ma, in più punti, allude a non meglio identificate altre sue possibili manifestazioni: parla, infatti, di "iniziative (...) che possono esprimersi anche mediante astensioni collettive dal lavoro", di "tutte le altre manifestazioni collettive", di "forme di protesta collettiva".

In seguito, però, la I. 146/1990, come modificata dalla I. 83/2000, ha regolato esplicitamente solo le astensioni dal lavoro di lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori.

Si deve ritenere, allora, che il diritto di azione si esaurisca in astensioni dall'attività oppure includa anche condotte positive?

L'interrogativo non è puramente teorico. Come dimostra l'analisi della "giurisprudenza" della Commissione di garanzia, in più occasioni i lavoratori autonomi hanno dato vita ad azioni di protesta che non si sono esaurite nella mera astensione dalle prestazioni: si pensi al caso dei tir lumaca oppure alla pretesa dei farmacisti di erogare agli utenti i farmaci a prezzo pieno, invece che a quello ridotto previsto dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

In conclusione, la I. 146/1990 disciplina solo una delle manifestazioni del diritto di azione (l'astensione dall'attività), lasciandone impregiudicate altre che potranno svolgersi al di fuori delle sue regole, oppure ne esaurisce ogni possibile contenuto?

Quarta domanda. Ove si dovesse concludere che non è possibile fondare sulla Costituzione un diritto di azione, neppure nel limitato senso di un diritto di astensione, la l. 146/1990, per la parte qui presa in considerazione, dovrebbe ritenersi incostituzionale ?

Bisogna ricordare, infatti, che la legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si basa sul principio di bilanciamento: individua delle regole che permettono, in caso di conflitto, che nessuno dei diritti messi a confronto sia totalmente eliso. Presuppone, dunque, una pari rilevanza fra i diritti presi in considerazione.

Ma se il diritto di astensione non potesse trovare radicamento nelle norme della Costituzione, come potrebbe giustificarsi un bilanciamento con i diritti delle persona degli utenti, quelli sì certamente di rango costituzionale ? Non dovrebbero, piuttosto, questi ultimi sempre prevalere ed essere garantiti nella loro pienezza ?

Quinta domanda. Ai quesiti finora elencati, se ne devono aggiungere almeno altri due, di stampo più squisitamente giuslavoristico, rispetto ai quali ancora una volta essenziale è l'apporto del costituzionalista.

E' comune l'osservazione che l'art. 40 Cost. riveste una duplice dimensione: fonda da una parte la libertà di sciopero - e quindi esclude il potere punitivo dello Stato, specie sul piano penale - e dall'altra riconosce un vero e proprio diritto nei confronti del datore di lavoro: non costituisce cioè un semplice ritorno alla filosofia della parità delle armi propria dello Stato liberale, ma crea una posizione di privilegio per il lavoratore subordinato, che potrà porre in essere azioni di lotta senza temere ripercussioni sul proprio rapporto di lavoro, dal momento che il datore si trova in una posizione di soggezione.

Dunque l'art. 40 Cost. garantisce una posizione di formale privilegio al lavoratore subordinato, al quale è riconosciuto

uno specifico diritto di autotutela in ragione della sua debolezza contrattuale ed economica.

Ma se accanto al diritto di sciopero si riconosce un generale diritto di azione, connesso alla libertà di associazione, non si rischia di far perdere ogni specificità al primo?

Ogni gruppo organizzato, infatti, per perseguire i propri fini può in questa visuale proclamare azioni (o astensioni ?) per fini di protesta o rivendicazione di categoria.

In verità né la I. 146/1990 nella attuale formulazione, né la sentenza n. 171 del 1996 chiariscono quale sia l'esatta natura del diritto di azione rinvenuto in Costituzione, anche se in molti passaggi della motivazione la Corte lo qualifica libertà. Se si dovesse concludere in quest'ultimo senso, certo rimarrebbe una distanza fra diritto di sciopero e mera libertà di azione, il primo tutelato anche sul piano del rapporto contrattuale, il secondo solo sul piano pubblicistico.

Tuttavia il riconoscimento di una generalizzata libertà di agire a difesa dei propri interessi non rischia di dotare indiscriminatamente qualsiasi gruppo organizzato di uno straordinario strumento di pressione a difesa di proprie rivendicazioni corporative? E di superare, dunque, l'impianto costituzionale che è ispirato, viceversa, ad una selezione dei singoli e dei gruppi meritevoli di una particolare protezione in ragione della loro sostanziale debolezza?

Non rischia, fra l'altro, di dotare di particolare risalto lo strumento di lotta proprio dei datori di lavoro - la serrata - rispetto al quale invece il legislatore costituente ha mantenuto un significativo silenzio?

Bisogna anzi osservare come la I. 146/1990 limiti il proprio campo di applicazione soggettivo alle astensioni dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori. Rimangono quindi escluse le agitazioni cui vogliano ricorrere gli imprenditori medio-grandi. La scelta legislativa non può mancare di suscitare perplessità ove si radichi il diritto di astensione sulla libertà associativa che la Costituzione riconosce indistintamente ad ogni cittadino.

Sesta domanda. L'art. 2 bis della I. 146/1990 riconosce la libertà di astensione esplicitamente "per fini di protesta o di rivendicazione di categoria". Su questo punto, viceversa, la Consulta non prende posizione, anche se le agitazioni della classe forense, oggetto del suo esame, sono state spesso attuate per ragioni di carattere squisitamente politico (in particolare per ottenere modifiche del codice di procedura penale).

Bisogna, dunque, concludere che non solo è riconosciuto ad ogni associato un diritto di azione, ma che questo diritto può essere esercitato per motivi politici?

Riecheggia, qui, la pronuncia con la quale la Corte (C.Cost. 27 dicembre 1974, n. 290) riconobbe come libertà, ancorandola all'art. 3, 2 comma, Cost., lo sciopero politico, che acquisì il ruolo di strumento ulteriore di partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese - oltre al canale elettoral-parlamentare - per determinati soggetti in posizione di svantaggio (i lavoratori subordinati). Libertà che in seguito, secondo un'opinione, il legislatore avrebbe addirittura elevato a diritto in senso pieno nel momento in cui ha deciso di includerla nella disciplina della l. 146/1990 (cfr. art. 2, 7 comma).

Ma come è possibile argomentare che una libertà, che trova base nell'art. 3, 2 comma, Cost., e si giustifica per la sua funzione di riequilibrio di una situazione di disparità sostanziale, sia riconosciuta al di fuori dell'area del lavoro subordinato e soprattutto a prescindere da una situazione di debolezza sostanziale dei soggetti titolari ?

Anche per questo aspetto la l. 146/1990 nella sua attuale formulazione non può che sollevare dubbi di legittimità costituzionale.

In conclusione, in attesa delle risposte dei costituzionalisti, l'impressione è che la Corte, poi seguita dal legislatore, si sia spinta troppo oltre. Nell'intento, infatti, di valorizzare il ruolo concreto e storico dell'avvocatura e di non lasciare nello stesso tempo senza limiti le sue azioni e proteste, ha riconosciuto una posizione soggettiva che rischia di collidere in più punti con il sistema costituzionale.

Il fondamento costituzionale del diritto di azione collettiva di lavoratori autonomi e professionisti

1. - L'intervento di Maria Teresa Carinci inserito all'interno di questo *Forum* pone una serie di acuti interrogativi in tema di fondamento e qualificazione costituzionale delle astensioni collettive di lavoratori autonomi e professionisti intellettuali.

Si tratta di questioni che travalicano i confini del diritto del lavoro e va a merito della prof.ssa Carinci l'aver - non senza un pizzico di sana provocazione, direi - richiamato su di esse l'attenzione dei costituzionalisti.

2. - Il problema di fondo, a mio parere, è perfettamente messo in luce nel guesito n. 4 dell'intervento della Carinci.

L'impianto di fondo accolto dalla legge n. 146/1990 (e ribadito dalla riforma della l. n. 83/2000) è quello del contemperamento (termine che preferirei rispetto a quello di bilanciamento, tipico della non equivalente esperienza del giudizio di costituzionalità) tra contrapposti diritti costituzionalmente garantiti: diritto di sciopero da un lato e alcuni diritti della persona (quelli previsti dall'art. 1 della legge n. 146/1990), dall'altro. Il sacrificio parziale del primo e dei secondi realizzato mediante le prescrizioni sostanziali e strumentali contenute nella legge - in tanto si giustifica in quanto si tratta in entrambi i casi di diritti che trovano esplicito riconoscimento nella Legge fondamentale della Repubblica.

E' naturale porsi il problema dello squilibrio che si determina allorché al diritto di sciopero si sostituisce un diritto privo di esplicito riconoscimento costituzionale, quale potrebbe - il condizionale, in questa fase iniziale del ragionamento, è d'obbligo - essere il diritto di azione collettiva di lavoratori autonomi e professionisti. Se questa ipotesi di assenza di garanzia dovesse essere confermata, difficilmente si potrebbe sfuggire alla conclusione di illegittimità costituzionale della legge n. 146/1990 (così come modificata dalla legge n. 83/2000, ma il problema si poneva anche prima dell'intervento di riforma), per la pretesa di assoggettare diritti costituzionalmente garantiti a limiti non previsti dalla Costituzione stessa.

Lo sforzo della giurisprudenza costituzionale è stato, in buona sostanza, fino a questo momento, quello di evitare tale possibile esito.

3. - Sennonché, le risposte elaborate dal Giudice di legittimità delle leggi lasciano fortemente perplessi.

Le ragioni di insoddisfazione emergono, mi sembra, abbastanza chiaramente in alcuni passaggi dell'intervento della Carinci.

E' il caso del richiamo all'art. 18 cost. (quesito n. 1), privilegiato dalla sentenza n. 171/1996 della Corte costituzionale.

Mi sembra che possano essere pienamente confermate le perplessità dell'autrice. Con le semplificazioni inevitabili, dato il taglio di questo contributo, si può dire che strutturalmente la libertà di associazione è libertà di non essere intralciati nella costituzione di un vincolo ideale tra più persone finalizzato al perseguimento di un fine comune. Essa non copre anche la pretesa a comportarsi conformemente ai dettami dell'associazione. Si può discutere se l'associazione sia caratterizzata dal semplice vincolo ideale che lega due o più persone al perseguimento del fine comune prescelto (C. Esposito) o sia necessario un minimo di organizzazione nell'associazione stessa (V. Crisafulli): certo è che dal far parte di un'associazione non nasce una pretesa costituzionalmente garantita (qualificabile in termini di diritto di libertà e tutelata contro ogni ingerenza pubblica o privata) a porre in essere, nei confronti degli altri consociati, i comportamenti statutariamente assunti a fine sociale....

A parere di chi scrive, analoghe considerazioni possono farsi valere per l'art. 39, primo comma, Cost., il quale, se da un lato non sembra limitare la propria operatività alle organizzazioni sindacali dei lavoratori subordinati, dall'altro attiene pur sempre alla garanzia di profili associativi e non a comportamenti materiali concreti.

E' vero, peraltro, che l'art. 39, comma primo, della Costituzione contribuisce a qualificare la fattispecie in esame, trattandosi di azioni *collettive* (restando fuori dall'ambito di tutela, pertanto, i comportamenti individuali del singolo lavoratore autonomo); azioni funzionali, cioè, alla realizzazione di un interesse comune ad una pluralità di soggetti .

Nel quesito n. 2, la prof.ssa Carinci passa rapidamente in rassegna alcuni tentativi di fondare il diritto di astensioni collettive in esame su altre norme costituzionali.

Il quadro potrebbe essere anche più ricco di quello richiamato (si pensi agli artt. 4, 23, 24, 35, comma primo e 111 novellato della Costituzione).

Ai fini della presente replica, basti comunque considerare come ben difficilmente dalla garanzia di libertà di manifestazione del pensiero si possa dedurre una generale garanzia costituzionale del comportamento conforme al pensiero stesso. L'unico ambito in cui un problema di questo tipo si può porre è tradizionalmente quello dell'obiezione di coscienza, che non mi sembra proprio abbia molto a che fare con le astensioni collettive di lavoratori autonomi e professionisti...

Giustamente si evidenzia come la fattispecie materiale considerata non possa essere assimilata ad uno sciopero ex art. 40 cost. A voler argomentare ulteriormente, sembra che tale conclusione si imponga tanto ad accogliere una nozione normativizzata - ossia una nozione giuridica presupposta dello sciopero (ricostruibile essenzialmente in base all'art. 502 c. p.) - quanto una nozione sociologica, ricostruita sulla base della evoluzione della prassi delle relazioni industriali. In questo secondo caso sembra soprattutto difettare l'elemento della sottoprotezione sociale che consente di ricondurre l'azione conflittuale nell'alveo dell'art. 40. Cost.

Preoccupante mi sembra anche il generico riferimento ad un diritto di libertà ricavabile da tutto l'impianto della prima parte della Costituzione contenuto nella sentenza n. 171/1996; riferimento che non è sfuggito all'attenta lettura della Carinci.

Di fronte ad una Costituzione caratterizzata da una analitica, articolata elencazione dei diritti di libertà e dei limiti previsti per ciascuno di essi, si possono avanzare serie perplessità metodologiche sulla configurabilità di un indefinito diritto generale di libertà ricavabile da tutta la parte prima del testo costituzionale. Non può sfuggire come questa asserita libertà sociale - pure talvolta emersa nella giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza n. 171/1996 (cfr. ad esempio la sentenza n. 50/1998) - rischi di "retroagire" sul regime degl altri diritti del catalogo costituzionale, consentendo, ad esempio, l'estensione di limiti puntualmente previsti per una fattispecie di libertà ad altre.

4. Quid juris?, si potrebbe dire, a questo punto.

In assenza di un fondamento costituzionale in base al quale giustificare le azioni collettive del lavoro autonomo ed intellettuale assumerebbero indubbia consistenza i dubbi di legittimità costituzionale cui si è fatto cenno all'inizio di questa replica e che sono sottesi all'intervento della prof.ssa Carinci; dubbi che avrebbero oggi ad oggetto la previsione dell'art. 2-bis della legge n. 146/1990 novellata.

A parere di chi scrive, esiste, però, una via che consente di rinvenire il ricercato fondamento costituzionale e di porre in rapporto di contemperamento le forme di protesta del lavoro autonomo ed i diritti costituzionalmente protetti dell'utenza considerati dall'art. 1 della legge n. 146/1990: tale via è quella che vede nell'azione collettiva una modalità di esplicazione della libertà economica privata garantita di cui all'art. 41 cost. a fronte di situazioni tali da compromettere la stessa "vitalità" dell'iniziativa economica.

A muoversi in questa linea, si potrebbe osservare che lo stesso art. 41, comma secondo, si preoccupa di prescrivere che lo svolgimento della iniziativa economica non possa *recar danno* (e l'espressione si attaglia bene alla tecnica del contemperamento), tra l'altro, alla *libertà umana*: formula, innanzitutto, da non ritenere limitata all'ambito aziendale, come spesso si ritiene, ed, in secondo luogo, riferibile anche ai diritti costituzionali previsti dall'art. 1 della legge n. 146/1990.

Il carattere di diritto di libertà riconosciuto dalla Costituzione italiana all'iniziativa economica privata, unitamente alla garanzia di salvaguardia da *danni* comunque prodotti attraverso particolari esplicazioni di tale diritto, dovrebbe consentire di ridimensionare le preoccupazioni espresse dalla Carinci nei quesiti n. 3 (modo di esplicazione dell'azione collettiva) e n. 5 (posizione paradossalmente privilegiata dell'azione collettiva di lavoratori autonomi e professionisti rispetto ai lavoratori subordinati scioperanti).

L'obiezione principale che è prevedibile sia mossa a questa ipotesi ricostruttiva è la seguente: costruire l'azione collettiva dei lavoratori autonomi quale modalità di esplicazione del diritto di libertà costituzionalmente garantito dall'art.

41 cost. rappresenterebbe una vera e propria riesumazione dell'idea che la serrata assurga a diritto costituzionalmente garantito; idea, come è noto, generalmente rifiutata nella dottrina italiana e scartata dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla "storica" sentenza n. 29/1960.

Sennonché, l'azione collettiva del lavoratore autonomo e del professionista presenta la diversità essenziale, rispetto alla serrata, di non essere rivolta nei confronti di lavoratori subordinati, spesso del tutto assenti. Basti osservare come la protesta del taxista e dell'autotrasportatore, ma anche l'astensione dalle udienze dell'avvocato, sia diretta essenzialmente nei confronti dell'utente (o del cliente), secondo la fenomenologia tipica del conflitto collettivo nel settore terziario, non nei confronti dei propri dipendenti (sottolineo nuovamente: se e quando ci sono).

Quella appena accennata costituisce una differenza strutturale che, a parere dello scrivente, consente di tener distinte le due figure e di non rimettere necessariamente in discussione le conclusioni ormai consolidate in tema di mera *liceità* penale (o, come spesso scrivono i giuslavoristi, di *libertà*) della serrata.

Semmai, l'ipotesi della riconduzione dell'azione collettiva di lavoratori autonomi e professionisti alla garanzia costituzionale di cui all'art. 41 cost. si presenta di difficile conciliabilità con la ricostruzione offerta a suo tempo di tale fenomeno dalla Corte costituzionale in termini di sciopero (sent. n. 222/1975). Va però osservato come le conclusioni a suo tempo raggiunte in tale pronuncia non mi sembra abbiano riscosso grande favore nella dottrina italiana, che, forse, ha evitato di muovere una critica frontale al decisum della Corte per non doversi trovare ad affrontare il risorgente spettro del diritto di serrata costituzionalmente garantito.

Altre possibili critiche alla tesi qui esposta mi sembrano più facilmente superabili. In particolare, mi sembra culturalmente attardata e del tutto disallineata rispetto alle risultanze del diritto comunitario l'idea che l'attività dei professionisti intellettuali non sia attività economicamente rilevante e che, quindi, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, non rientri nell'ambito regolato dall'art. 41 cost. E ciò a prescindere dalla più specifica questione se l'attività del professionista intellettuale sia qualificabile di per sé, oppure configurabile in talune ipotesi, come attività imprenditoriale in senso proprio.

5. A questo punto, non si possono che dedicare brevi considerazioni all'ultimo acuto quesito posto dalla prof.ssa Carinci.

Il problema è quello del "verso" delle iniziative di protesta.

A questo proposito, a voler far uso del bagaglio di esperienza formatosi intorno allo sciopero ed allo sciopero politico in particolare, si potrebbe ritenere che non possano porsi preclusioni alle direzioni in cui si può esercitare il diritto di azione collettiva.

Ma quello che mi sembra manca decisamente nel caso delle azioni collettive in esame - e su questo concordo pienamente con le ossservazioni della Carinci - è la situazione di sottoprotezione economico-sociale che, in base all'art. 3, comma secondo, cost. ha consentito allo sciopero politico di fare ingresso nel nostro diritto vivente.

Non tutte le direzioni sembrano quindi percorribili per le azioni collettive dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Con particolare riferimento alla categoria forense, che è quella che, nell'esperienza concreta, ha offerto i maggiori problemi, si può concordare con il giudizio per cui un legittimo verso di esplicazione del diritto di azione è, ad esempio, la protesta verso misure organizzative di dirigenti di uffici giudiziari od al limite avverso norme vigenti o di progettata introduzione che rendano eccessivamente gravoso o, comunque, diseconomico l'esercizio dell'attività professionale. Molti più dubbi possono nutrirsi in ordine ad azioni collettive indette per protestare contro l'introduzione di norme asseritamente ritenute incostituzionali, indipendentemente dalle ricadute sulle modalità di esercizio dell'attività professionale, in quanto attività economica. Del tutto inammissibili - eppure, come si ricorderà, si sono avuti casi di questo tipo! - paiono le astensioni indette per protestare avverso provvedimenti giurisdizionali, o, addirittura, sentenze della Corte costituzionale.